



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**COPIA**

DELIBERAZIONE

N. 23

del 17/05/2021

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione  
Seduta pubblica

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/11/2012 E SS.MM.II.. ATTO RICOGNITIVO, DETERMINAZIONI E SPECIFICAZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 49/2021 E SS.MM.II. AD ESITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. AVVENUTA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/04/2020.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale		X
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Vicesegretario Comunale ANGELO ANGELONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Sindaco illustra il punto, interviene il Consigliere Carnevale il quale ritiene che era indispensabile avere un testo unico.

Si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO E RICORDATO CHE:

- con l'emanazione del D.L. n. 70/2011 sono state introdotte una serie di misure finalizzate a: *“incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”*;
- tale normativa demandava alle Regioni la possibilità di attuare le previsioni ivi specificate, concedendo la facoltà di poter ampliare la gamma delle ammissibilità;

**RICORDATO e RILEVATO** che la regione Abruzzo ha disciplinato tale possibilità con la Legge Regionale n. 49 del 15/10/2012, pubblicata sul BURA Ordinario n.56 del 31/10/2012, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 dalla L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, con cui ha dettato le norme applicative dei principi enunciati dalla precitata norma statale, stabilendo altresì il recepimento da parte dei Comuni ai fini della sua efficacia all'interno del territorio comunale;

**ATTESO** che il Comune di Castel di Sangro ha provveduto a recepire detta norma regionale con l'assunzione delle seguenti deliberazioni consiliari:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2012, ad oggetto: “Attuazione e recepimento delle disposizioni dell'articolo 5 del d.l. 13 Maggio 2011, n. 70 contenute nella Legge Regionale n. 49 del 15/10/2012 BURA n. 56 del 31/10/2012 e s.m.i.”, con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

1. *Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie, le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 ed anche ai fini delle azioni straordinarie di sviluppo e di qualificazione del patrimonio edilizio;*
2. *Di stabilire che il recepimento avviene secondo l'inquadramento urbanistico e delle relative prescrizioni, indicate dal vigente PRG e relativi piani attuativi, nonché del nuovo PRG adottato, con le limitazioni e prescrizioni di seguito indicate, prescrivendo altresì che l'ampliamento potrà avvenire nello sviluppo planovolumetrico dell'edificio esistente, ovvero nelle aree attigue in coerenza architettonica e comunque in armonia con il contesto in cui si inserisce, assoggettando conseguentemente a studio piano volumetrico ogni intervento, sottoponendo lo stesso al parere preventivo della Giunta Comunale e della conferenza dei capigruppo, salvo che si tratti di interventi di notevole portata, con premialità superiori al 20%, che in tal caso verranno rimessi al parere vincolante del Consiglio Comunale, prima del rilascio del Permesso di costruire;*
3. *stabilire che le previsioni contenute nella richiamata legge regionale troveranno distinta ed articolata applicazione nel modo che segue:*
  - *Zona B vigente PRG e Zona B e B1 del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5;*
  - *Zona C vigente PRG e Zona B5a-B5b-B6 del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R.49/2012, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5, prescrivendo in particolare per la Zona C1 (Villaggio UNRAS Casa) valgono le indicazioni contenute nel programma approvato con deliberazione consiliare n.44 del 22/04/2009;*
  - *Zona D vigente PRG e Zona B2 e B4 del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5;*
  - *Zona E vigente PRG e Zona C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7a del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, esclusivamente nei limiti del*

20%, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5;

- Zona G vigente PRG e Zona C7b del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, esclusivamente nei limiti del 20%, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5;

- Zona H vigente PRG e Zona D1-D2-D3-B5a-D11 del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione a commerciale e direzionale, ai sensi dell'art.5 n.5, esteso alla fascia ricompresa tra la SS 17 e la tratta ferroviaria (ex zona M1 vigente PRG e B6 PRG adottato); sottozona DR estesa per il comparto ricompreso tra la via dello Speno e la prima e la seconda traversa che collegano alla strada interna, ulteriore ammissibilità residenziale, senza incremento di volume; Resta inibita la possibilità di cambio di destinazione d'uso della zona PAAP; stabilire altresì che negli ambiti denominati TN del precitato P.P. ovvero anche gli edifici con destinazione ricettiva ricompresi nella Zona H sono ammessi i cambi di destinazione d'uso a commerciale, senza incremento di volume, specificando che la destinazione commerciale è da intendersi già compatibile con le ammissibilità della NTA del predetto PP.

- Zona Agricola M1 e M2 vigente PRG e Zona C4-C5-C6-D6-D7-E1-E2 del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione a residenziale di cui all'art.5 n.5; per i fabbricati esclusivamente destinati ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione di cui all'art.5 n.5, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e non oltre il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG adottato per lo stesso ambito; Per i fabbricati rurali con carattere di antichità, in ogni caso risalenti ad epoca ante anni '50, è ammesso l'integrale cambio - senza limiti di unità immobiliari - di destinazione d'uso dello stesso edificio, come per le predette zone agricole, con la limitazione dell'incremento di volume nel limite del 20% e con la prescrizione di recupero integrale dei materiali originali dell'immobile;

- Edilizia periurbana, ricompresa nell'ambito della Zona D del Piano Regionale Paesistico: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione d'uso a residenziale nei limiti di due unità immobiliari per fabbricato, ai sensi dell'art.5 n.5; Resta inteso che la zona I del vigente PRG, normata dal relativo Piano Particolareggiato, viene esclusa da qualsivoglia applicazione delle previsioni di cui alla L.R.49/2012;

4. Stabilire in generale che nelle aree di pertinenza di edifici condominiali le premialità di cui alla L.R.56/2012 potranno essere destinate unicamente ad autorimesse e/o a locali pertinenziale;
5. Stabilire che gli interventi inerenti il cambio di destinazioni d'uso degli immobili, eccetto le Zone B-C-D-E-G ove le destinazioni residenziali e commerciali sono già consentite compatibili, saranno assoggettati al criterio dell'onerosità, valutato per ogni mq di superficie di superficie abitabile o commerciale con applicazione dei seguenti parametri:
  - zona H cambio di destinazione a attrezzature generali € 15,00 al mq;
  - sottozona DR estesa per il comparto ricompreso tra la via dello Speno e la prima e la seconda traversa che collegano alla strada interna cambio di destinazione a residenziale € 50,00 al mq;
  - Zone Agricole del vigente PRG di cui al precedente punto 2) cambio di destinazione a residenziale o commerciale € 10,00 al mq;
  - Edilizia periurbana, ricompresa nell'ambito della Zona D del Piano Regionale Paesistico cambio di destinazione a residenziale € 30,00 al mq;
6. Stabilire l'applicazione dei criteri di calcolo di cui alle deliberazioni consiliari n. 2/2008, 3/2008 e 15/2010 per gli oneri inerenti gli standards urbanistici ed extrastandards e monetizzazione;
7. Stabilire che per le zone agricole o ad altri usi similari così destinate dal vigente PRG e del nuovo PRG adottato, presenti fuori dall'ambito della zona D (regime ordinario) del vigente PRP, gli interventi finalizzati alla conduzione del fondo sono realizzabili esclusivamente sulla base di un lotto minimo di 5 Ha, salvo eccezioni per casi di imprenditori a titolo principale, previa acquisizione del parere della Giunta Comunale;
8. Precisare che la verifica del rispetto degli standards di cui al dm 1444/68 si applica in tutti i casi di aumenti della volumetria, in difetto del quale troverà applicazione il criterio della monetizzazione;
9. Stabilire che l'incremento volumetrico inerente la premialità del 20% di cui all'art.3 n.2 è subordinato, nei modi e nei termini di cui al precitato punto 2, all'assenso preliminare da rendere su un progetto urbanistico di riqualificazione esteso sull'area circostante;
10. Stabilire che per le ulteriori premialità oltre il 20%, la relativa ammissibilità è da considerarsi del tutto eccezionale, ovvero subordinata ad interventi la cui natura assuma una portata di straordinaria importanza in termini di miglioramento urbanistico del contesto in cui la stessa proposta si trova, con le modalità di cui al precedente punto n.2, in ogni caso con il parere vincolante del Consiglio Comunale e con il reperimento degli standards;

11. *Stabilire che, allorquando entreranno in vigore le modifiche alla L.R.49/2012, in via di promulgazione, gli interventi prevedenti il superamento dei limiti di altezza e distanze previsti dalla normativa tecnica dei relativi strumenti urbanistici vigenti, ancorché all'interno dei parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 del DM1444/68, dovranno essere autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto in particolare della salvaguardia dei diritti di terzi;*
12. *Stabilire che, allorquando si dovessero verificare disguidi applicativi, implicanti disequilibri di tipo urbanistico-edilizio, in conseguenza del recepimento delle previsioni di cui alla legge regionale di che trattasi, il Consiglio Comunale si riserva di adottare correttivi e/o integrazioni finanche inibitori delle premialità di cui alla medesima normativa regionale;*
13. *Recepire l'art. 9 della L.R. n. 49/2012 e dare atto che i termini per la presentazione delle richieste di cui alla L.R. 16/2009 sono prorogati al 31 dicembre 2014.*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013, ad oggetto: "L.R. n. 49/2012 e L.R. n. 62/2012. Delibera C.C. 41 del 30/11/2012. Modifiche ed integrazioni." con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

1. *Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie, le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per la introduzione delle modifiche alla Deliberazione consiliare n.41/2012 inerente il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 e successiva L.R. n. 62/2012;*
2. *Di apportare alla citata Deliberazione consiliare n.41/2012 le seguenti modifiche ed integrazioni:*
  - *Al punto n. 3, capoverso dedicato alla Zona C viene aggiunto quanto segue: nonché le previsioni di cui al regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 68 del 25/11/2009, riguardante la zona del Villaggio UNRRA Casas, ammettendo altresì incrementi ulteriori previsti all'art. 4 del regolamento fino al 40% con le modalità di cui alla deliberazione n. 41/2012;*
  - *Al punto n. 3, capoverso dedicato alla zona H sottozona DR: ai fini dell'esatta individuazione delle applicazioni di che trattasi, per la Zona H sottozona DR estesa tra la strada dello Speno e la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> traversa, si approva la cartografica allegata alla presente, recante l'esatto perimetro della zona interessata;*
  - *Al punto n. 3, capoverso edilizia periurbana, le ammissibilità concesse per l'edilizia ricompresa nella zona D del piano paesistico, sono estese anche a quella presente nella zona C1 dello stesso P.P. regionale;*
3. *Stabilire che la esclusione della zona I del P.R.G. alle ammissibilità della L.R.49/2012 e s.m.i., va eccettuata nei casi riguardanti i cambi di destinazione d'uso per favorire unicamente l'incremento della superficie di una unità immobiliare di modeste dimensioni, con l'annessione di una parte dello stesso edificio con diversa destinazione (direzionale e/o commerciale) da mutare in residenziale;*
4. *Di confermare la competenza, anche in ordine a quanto sopra deliberato, della Giunta comunale e del Consiglio comunale per l'ammissibilità degli interventi come previsto dalla delibera consiliare n. 41 del 30/11/2012.*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/06/2013, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Integrazione ammissibilità" con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

- *ASSOGGETTARE al parere preventivo della Giunta Comunale gli ampliamenti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere residenziale, che in aggiunta al valore massimo del 20% di incremento della volumetria esistente, prevedano l'utilizzo di un ulteriore 10 % di premialità qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe "A" ai sensi della normativa vigente e, per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la forma di monetizzazione;*
- *STABILIRE altresì che sono assoggettati al parere preventivo della Giunta Comunale anche gli ampliamenti di cui all'art. 4 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere non residenziale, che intendano utilizzare oltre al valore massimo del 20% di incremento della superficie lorda esistente, l'ulteriore premialità del 10% della superficie qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la forma della monetizzazione, fermo restando che gli interventi il cui incremento complessivo supera il 30% (20%+10%) dovranno essere sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo ed al parere vincolante del Consiglio comunale, prima del rilascio del permesso di costruire;*
- *STABILIRE che i benefici del cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2012, come modificata dalla L.R. 62/2012, e come recepita dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2011 e s.m.i., sono estesi anche agli interventi edilizi per i quali, all'entrata in vigore della L.R. 49/2012 siano stati rilasciati i relativi Permessi di Costruire ovvero notificate le somme inerenti i contributi di costruzione;*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2013, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Integrazioni e specificazioni.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

- SPECIFICARE a chiarimento delle procedure in materia urbanistica che con la locuzione "Edilizia periurbana" indicata nella Delibera di Consiglio Comunale n. 41/2012, si è voluto identificare l'edilizia nelle zone agricole M1 e M2 del P.R.G. vigente, confermate nel nuovo P.R.G. adottato come Zona E1 e Zona E2 ricadenti negli ambiti "D" e "C1" del Piano Regionale Paesistico;
- STABILIRE di includere, in coerenza con quanto riportato in premessa nella predetta delibera consigliare n. 41/2012, nelle ammissibilità previste per le zone M1 e M2 del P.R.G. vigente e zone C4-C5-C6-D6-D7-E1-E2 del nuovo P.R.G. adottato, anche l'ambito intercorrente tra la FF.SS e la SS17, individuato come zona "B6" del nuovo P.R.G. adottato;

MODIFICARE la Delibera di C.C. n. 41/2012, semplificando l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla predetta deliberazione, prevedendo, in luogo dell'obbligo di acquisizione del Permesso di Costruire, la presentazione della Denuncia Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380/2001 per gli interventi che non vanno ad alterare le caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente o che costituiscono modifiche esterne di minore impatto quali: variazione della destinazione d'uso ai sensi della Delibera di C.C. 41/2012, compreso modesti adeguamenti delle aperture se necessari ai fini igienico sanitari; piccoli incrementi di volumetria inseriti coerentemente e unitariamente nella composizione delle facciate, nel rispetto della loro tipologia e dei materiali presenti; piccoli interventi inseriti in prospetti retrostanti e che non affacciano sulle vie pubbliche. Gli interventi che hanno queste caratteristiche non necessitano di parere preventivo da parte della Giunta Comunale. Restano invece assoggettati a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 380/2001, tutti gli interventi che modificano la sagoma originaria del fabbricato mediante ampliamenti e corpi in aggiunta che possono interessare anche le aree attigue e che devono essere valutati sia sotto il profilo delle verifiche prettamente urbanistiche (verifiche volumetriche) e sia dal punto di vista architettonico e del coerente inserimento nel contesto urbano, secondo gli indirizzi più volte evidenziati nelle deliberazioni consiliari. Gli interventi che hanno queste caratteristiche sono assoggettati a preventivo parere della Giunta Comunale.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/05/2014, ad oggetto: "Specificazioni applicative della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 e della L.R. n. 49 del 15.10.2012 riguardo il quartiere UNRRA CASAS, il Piano Particolareggiato Zona H - industria artigianato e le Zone Agricole", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

Stabilire, al fine di conseguire gli obiettivi di recupero e riqualificazione del quartiere UNRRA CASA tre ipotesi di intervento alle quali sono state attribuite diverse premialità ai sensi della L.R. 49/2012 e della Delibera di C.C. n.41/2012:

- IPOTESI A : Se un intervento ricade in un lotto non alterato negli elementi originari la possibilità di incremento della superficie lorda sarà del 35% (calcolata sul fabbricato originario);
- IPOTESI B : Se l'intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti per i quali è stata definita la sanatoria, la possibilità di incremento della superficie lorda previa demolizione e ricostruzione dei manufatti condonati e del fabbricato originario sarà complessivamente del 35%;
- IPOTESI C: Se l'intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti che hanno conseguito la sanatoria e pertanto legittimati, non interessati dalla demolizione, l'incremento della superficie lorda sarà del 20% calcolato sul fabbricato originario e sul manufatto condonato.

I progetti saranno sottoposti al parere preventivo della Giunta Comunale e devono essere finalizzati alla riqualificazione urbana e recupero igienico – edilizio - ambientale dei singoli lotti con l'intento di risanare nel tempo l'intero quartiere. L'attuazione degli interventi deve rispettare il seguente disciplinare:

1. gli interventi proposti, avvalendosi delle ammissibilità della L.R. 49/2012, devono essere inseriti in maniera armonica con gli edifici esistenti e devono essere finalizzati alla riqualificazione urbana dei lotti di pertinenza;
2. le premialità devono essere calcolate sulle superficie lorde delle unità immobiliari interessate;
3. le premialità possono essere utilizzate per l'ampliamento dell'unità immobiliare esistente sia ai fini residenziali e sia per creare spazi accessori;
4. l'utilizzo delle premialità è subordinato alla demolizione di eventuali manufatti non autorizzati, anche a carattere precario, che non siano oggetto di sanatoria. La demolizione deve essere comunicata al Comune prima dell'inizio dei lavori e deve essere accertata dall'ufficio;
5. nel caso in cui si è già usufruito di incrementi come ad es. con il "Piano Casa", le ammissibilità previste nella presente deliberazione devono essere calcolate per differenza tra le due premialità. Il calcolo della premialità non può includere le superfici lorde realizzate con il Piano Casa;

6. l'utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;
7. la demolizione volontaria di manufatti, legittimati con condoni edilizi ma che contribuiscono al degrado del quartiere, possono nella ricostruzione usufruire di un ulteriore incremento in termini di superficie lorda pari al 35% o di volume con l'adeguamento di altezza nel caso questa risulti inferiore a m 2,40 di media per le destinazioni accessorie e 2,70 m per destinazioni residenziali. L'ulteriore premialità è in aggiunta agli incrementi di superficie lorda calcolata sul fabbricato originario, che nel caso specifico possono arrivare al limite massimo del 35%;
8. le premialità totali relative alle ammissibilità della L.R. 49/2011e s.m.i. (incrementi calcolati sulla superficie del fabbricato originario) nonché agli incrementi derivanti da demolizioni di manufatti condonati non possono superare in termini di superficie coperta il 40% dell'area destinata originariamente a giardino;
9. le premialità non possono essere utilizzate per incrementare il numero delle unità abitative;
10. sono fatti salvi i diritti di terzi, i quali al momento della presentazione del progetto si intendono verificati da parte del richiedente e del progettista esonerando da ulteriori accertamenti l'ufficio incaricato dell'istruttoria del progetto;
11. le premialità sono correlate alla monetizzazione degli extrastandard secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 62/2013 e degli standard urbanistici in quanto le aree da destinare a verde e parcheggi pubblici non sono disponibili all'interno del quartiere;
12. le coperture degli ampliamenti possono essere utilizzate per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici per contenere il consumo energetico dei fabbricati interessati;
13. l'utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;

Stabilire altresì che i nuovi corpi di fabbrica oltre che inserirsi armonicamente dovranno essere realizzati con basso impatto visivo e alta qualità costruttiva secondo i principi della "green philosophy" utilizzando in facciata elementi schermanti e di supporto per il verde verticale (pannelli, reti cavi fioriere, ecc.) avvalendosi di specifiche consulenze di operatori del settore. Anche le coperture, sia piane che a falde potranno essere realizzate con il sistema collaudato da esperti vivaisti.

E' inoltre necessario valorizzare il quartiere non solo attraverso attenti interventi di Bio Edilizia, ma reintroducendo nel cittadino-utente la cultura della città giardino, della sostenibilità sociale, del recupero della cultura agricola e ortiva.

#### Zona artigianale-industriale

Stabilire di ampliare l'integrabilità tra la destinazione produttiva della Zona "H" del vigente P.R.G. e delle zone D1-D2-D3-B5a – D11, del P.R.G. adottato, e l'attività commerciale di cui all'art. 5 comma 5 p.ti b) e d), consentendo i relativi cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento della media distribuzione (max 1500 mq superficie di vendita), in considerazione del fatto che la media distribuzione è già ammessa dal Piano Particolareggiato Zona H – Industria e Artigianato e dal Piano Generale di Assetto della Rete Distributiva di Castel di Sangro;

Stabilire che i progetti inerenti i cambi di destinazione d'uso da artigianale – industriale in commerciale per gli esercizi classificati nella "media distribuzione" devono essere sottoposti al parere preventivo della Giunta Comunale.

#### Zone Agricole

stabilire che le argomentazioni esposte in narrativa, che si intendono qui richiamate, integrano e definiscono i criteri e le modalità di applicabilità delle premialità riconosciute nelle zone agricole.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2016, ad oggetto: "Attuazione recepimento delle disposizioni dell'art. 5 del d.l. 13 Maggio 2011, n. 70, contenute nella L.R. 49 del 15/10/2012. BURA n. 56 del 31/10/2012 e s.m.i.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

1. DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per la introduzione delle modifiche alla Deliberazione consiliare n.41/2012 inerente il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 e successiva L.R. n. 62/2012;
2. DI APPORTARE alla citata Deliberazione consiliare n.41/2012 le seguenti modifiche ed integrazioni: al punto n. 3, dopo il capoverso dedicato al recepimento della L.R. 49/2012 per l'edilizia periurbana, introdurre il seguente ulteriore capoverso:
  - Edilizia periurbana, ricompresa in zona a vincolo del Piano Regionale Paesistico, al di fuori delle zone "D": ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, consentendo unicamente l'uso non abitativo; resta inteso che la zona I del vigente PRG, normata dal

relativo Piano Particolareggiato, viene esclusa da qualsivoglia applicazione delle previsioni di cui alla L.R.49/2012;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09/06/2016, ad oggetto: "Trasformazione dei balconi in verande in riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 E SS.M.I.. – Provvedimenti.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

1. *DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per la introduzione delle modifiche alla Deliberazione consiliare n.41/2012 inerente il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 e successiva L.R. n. 62/2012;*
2. *DI STABILIRE, quindi, l'ammissibilità della chiusura dei balconi e la relativa trasformazione in verande con le seguenti prescrizioni:*
  - 1) *nelle facciate non alterate da interventi di trasformazione (verande condonate) la chiusura dei balconi, deve prevedere lo studio unitario della composizione – riqualificazione dell'intera facciata armonizzando il disegno dei pieni e dei vuoti e utilizzando materiali che si intonano alle caratteristiche architettoniche del fabbricato e del contesto in cui sono inseriti;*
  - 2) *nelle facciate alterate da interventi di trasformazione (verande condonate) il singolo intervento di chiusura del balcone deve adattarsi nei materiali, nel disegno e nelle caratteristiche allo stato di fatto cercando di contribuire a ricomporre la geometria dei diversi ampliamenti;*
  - 3) *non sono ammessi interventi di trasformazione dei balconi in verande nei fabbricati di edificazione successiva al 01.01.1990 e nelle facciate che prospettano sulle strade principali del centro urbano;*
  - 4) *a tutela del decoro urbano e dell'igiene edilizia è vietato l'utilizzo di questi ampliamenti come locali di sgombero e ripostigli che sottraggono aria e luce agli ambienti abitativi e che visti dall'esterno denotano segni di degrado urbano;*
  - 5) *la trasformazione dei balconi in veranda presuppone l'assenso dei condomini o comunque degli aventi titolo sulle parti comuni, quali sono le facciate, del fabbricato interessato. Il Comune di Castel di Sangro è totalmente sollevato da ogni responsabilità in relazione ai diritti di terzi; i progetti sono assoggettati a richiesta di Permesso di Costruire e sono sottoposti a parere preventivo da parte della Giunta Comunale ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2013;*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 24/09/2016, ad oggetto: "Delibera Di Consiglio Comunale n. 41 DEL 30.11.2012. Modificazioni ed integrazioni.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

- 1) *DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per la introduzione delle specificazioni alla Deliberazione consiliare n.41/2012 e ss.mm.ii., inerenti il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 e successiva L.R. n. 62/2012;*
- 2) *DI APPORTARE alla citata Deliberazione consiliare n.41/2012 le seguenti specificazioni ed integrazioni:*
  - il punto n. 10 del deliberato, viene così riformulato:*  
*Stabilire che per le ulteriori premialità oltre il 20%, la relativa ammissibilità è da considerarsi del tutto eccezionale, ovvero subordinata ad interventi la cui natura assuma una portata di straordinaria importanza in termini di miglioramento urbanistico del contesto in cui la stessa proposta si trova, con le modalità di cui al precedente punto n.2, in ogni caso con il parere vincolante della Giunta Comunale e con il reperimento degli standards;*
  - il punto n. 7 del deliberato, viene così riformulato:*  
*Stabilire che per le zone agricole o ad altri usi simili così destinate dal vigente PRG e del nuovo PRG adottato, presenti fuori dall'ambito della zona D (regime ordinario) del vigente PRP, ricomprese ad ovest del percorso del Fiume Sangro, ovvero nella zona compresa tra il tracciato fluviale ed il confine comunale in direzione Ovest (Roccaraso, Scontrone) gli interventi finalizzati alla conduzione del fondo sono realizzabili esclusivamente sulla base di un lotto minimo di 5 Ha, salvo eccezioni per casi di imprenditori a titolo principale, previa acquisizione del parere della Giunta Comunale;*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/09/2017, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 DEL 30.11.2012. Specificazioni.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

- 1) *DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di assumere proprie le determinazioni richiamate in premessa ai fini della ratio per la introduzione delle specificazioni alla Deliberazione consiliare n.41/2012 e ss.mm.ii., inerenti il recepimento della L.R. n.49 del 15/10/2012 e successiva L.R. n. 62/2012;*

2) *DI APPORTARE* alla citata Deliberazione consiliare n.41/2012 le seguenti specificazioni ed integrazioni:

al punto n. 3 del deliberato, il paragrafo relativo all'applicazione in Zona G viene così riformulato:

- Zona G vigente PRG e Zona C7b del nuovo PRG adottato: ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt.3 e 4 dalla L.R. 49/2012, con possibilità di cambio di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico, ai sensi dell'art.5 n.5;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 07/12/2018, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori provvedimenti.", con cui, tra l'altro, il Consiglio deliberò:

- 1) *DI DICHIARARE* le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate;
- 2) *DI ACCOGLIERE* favorevolmente le richieste avanzate da cittadini titolari degli opifici che operano in località Piana Santa Liberata, consentendo l'applicazione della L.R. 49/2012 anche nella zona disciplinata dal Piano delle Aree Attività Produttive (P.A.A.P.), al fine di consentire l'ampliamento degli alloggi pertinenziali alle attività artigianali/industriali rendendo gli spazi più vivibili e meglio dimensionati alle esigenze produttive e familiari, consentendo e prevedendo anche per questa zona:
  - l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 49/2012 "Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali", al fine di contribuire al miglioramento dello standard abitativo degli alloggi pertinenziali alle attività artigianali – industriali, consentendo gli incrementi della volumetria residenziale esistente nel limite del 20%, corrispondente all'incremento massimo della superficie utile, passando da 95 mq previsti dal P.A.A.P. fino ad un massimo di 110 mq, andando in deroga anche all'Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf;
  - l'applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale n. 49/2012 "Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali." consentendo inoltre che la realizzazione di tettoie e pensiline destinate al carico/scarico merci nel limite del 20% dell'area occupata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 52/1989, ed in deroga al rispetto del rapporto di copertura, fermo restando il rispetto dei parametri, previsti dall'art. 1 comma 2 bis della L.R. 49/2012, con particolare riferimento alla distanza dai confini;
- 3) *DI DARE ATTO* che, in caso delle succitate applicazioni, il rilascio del Provvedimento Conclusivo è subordinato al versamento degli oneri del contributo di costruzione, alla monetizzazione degli standard ed extrastandard;
- 4) *DI STABILIRE*, nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative ed in linea con gli ultimi disposti normativi nazionali in materia anche edilizia (vedasi in particolare il D.Lgs. 222/2016 SCIA 2), di limitare la necessità di preventivo parere della Giunta Comunale ai soli casi:
  - di incrementi volumetrici superiori al 40%, e comunque con incremento in termini volumetrici assoluti superiore a 150 mc, in caso di applicazione dell'art. 3 della L.R. 49/2012 (edifici residenziali);
  - di incrementi volumetrici superiori al 20% in caso di applicazione dell'art. 4 della L.R. 49/2012 (edifici non residenziali);

*demandando, in tutti gli altri casi, alle competenze degli uffici comunali del Settore III Edilizia ed Urbanistica la verifica dell'ammissibilità dell'applicazione della L.R. 49/2012, in conformità al suo recepimento mediante Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2012 e successive delibere correttive.*

**ATTESO E RILEVATO** che, sia per le numerose deliberazioni consiliari che si sono succedute nel corso degli anni, che ad esito dell'approvazione definitiva della Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, l'applicazione univoca della L.R. 49/2012 e ssmmii sul territorio comunale, appare quanto mai complessa, specie per i tecnici che operano in campo edilizio privato;

**RITENUTO** pertanto utile, se non indispensabile, richiamare e disciplinare in un unico atto deliberativo le previsioni applicative sul territorio comunale della succitata L.R. 49/2012, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 e dalla L.R. 13 ottobre 2020, n. 29;



**ATTESO** inoltre deve tener conto della necessità di favorire in ogni modo la semplificazione amministrativa connessa al recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, in linea con gli ultimi disposti normativi nazionali in materia edilizia (vedasi in particolare le modifiche al DPR 380/2001 introdotte da ultimo dalla L. 120/2020), attuando concretamente i principi di “sburocratizzazione e semplificazione” contenuti, da ultimo, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fini del rilancio economico dell'Italia nel post Covid19;

**RITENUTO**, alla luce di tutto quanto sopra, con riferimento alla zonizzazione del PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, tenuto conto dell'inquadramento urbanistico generale e delle relative prescrizioni contenute nella normativa urbanistica vigente sul territorio comunale, indicare il **seguito quadro di recepimento ed applicazione della L.R. 49/2012 e ssmmii**:

- **Zona B (sottozone B1, B2, B3, B4, B5a, B5b, B6) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, compatibili con lo stesso ambito urbanistico e, in particolare:
    - con riguardo alla zona “**Villaggio UNRRA Casas**”: nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento approvato con la Deliberazione Consiliare n. 68 del 25/11/2009, sono ammessi incrementi ulteriori previsti all'art. 4 del regolamento, con riferimento alle seguenti casistiche:
      - **IPOTESI A:** Se un intervento ricade in un lotto non alterato negli elementi originari la possibilità di incremento della superficie lorda sarà del **35%** (calcolata sul fabbricato originario);
      - **IPOTESI B:** Se l'intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti per i quali è stata definita la sanatoria, la possibilità di incremento della superficie lorda previa demolizione e ricostruzione dei manufatti condonati e del fabbricato originario sarà complessivamente del **35%**;
      - **IPOTESI C:** Se l'intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti che hanno conseguito la sanatoria e pertanto legittimati, non interessati dalla demolizione, l'incremento della superficie lorda sarà del **20%** calcolato sul fabbricato originario e sul manufatto condonato;
- precisando e stabilendo che, in caso di incremento superiore al 20%, l'intervento sia subordinato alla redazione di uno studio di inserimento urbanistico-edilizio (planivolumetrico), idoneo a consentire una corretta valutazione della richiesta formulata, nel rispetto del seguente disciplinare:
1. gli interventi proposti, avvalendosi delle ammissibilità della L.R. 49/2012, devono essere inseriti in maniera armonica con gli edifici esistenti e devono essere finalizzati alla riqualificazione urbana dei lotti di pertinenza;
  2. le premialità devono essere calcolate sulle superficie lorde delle unità immobiliari interessate;
  3. le premialità possono essere utilizzate per l'ampliamento dell'unità immobiliare esistente sia ai fini residenziali e sia per creare spazi accessori;
  4. l'utilizzo delle premialità è subordinato alla demolizione di eventuali manufatti non autorizzati, anche a carattere precario, che non siano oggetto di sanatoria. La demolizione deve essere comunicata al Comune prima dell'inizio dei lavori e deve essere accertata dall'ufficio;
  5. nel caso in cui si è già usufruito di incrementi come ad es. con il “Piano Casa”, le ammissibilità previste nella presente deliberazione devono essere calcolate per differenza tra le due premialità. Il calcolo della premialità non può includere le superfici lorde realizzate con il Piano Casa;
  6. l'utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;
  7. la demolizione volontaria di manufatti, legittimati con condoni edilizi ma che contribuiscono al degrado del quartiere, possono nella ricostruzione usufruire di un ulteriore incremento in termini di superficie lorda pari al 35% o di volume con l'adeguamento di altezza nel caso questa risulti inferiore a m 2,40 di media per le destinazioni accessorie e 2,70 m per destinazioni residenziali. L'ulteriore premialità è in aggiunta agli incrementi di superficie lorda calcolata sul fabbricato originario, che nel caso specifico possono arrivare al limite massimo del 35%;
  8. le premialità totali relative alle ammissibilità della L.R. 49/2012 e s.m.i. (incrementi calcolati sulla superficie del fabbricato originario) nonché agli incrementi derivanti da demolizioni di manufatti

condonati non possono superare in termini di superficie coperta il **40%** dell'area destinata originariamente a giardino;

9. le premialità non possono essere utilizzate per incrementare il numero delle unità abitative;
10. sono fatti salvi i diritti di terzi, i quali al momento della presentazione del progetto si intendono verificati da parte del richiedente e del progettista esonerando da ulteriori accertamenti l'ufficio incaricato dell'istruttoria del progetto;
11. le premialità sono correlate alla monetizzazione degli extrastandard secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 62/2013 e degli standard urbanistici in quanto le aree da destinare a verde e parcheggi pubblici non sono disponibili all'interno del quartiere;
12. le coperture degli ampliamenti possono essere utilizzate per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici per contenere il consumo energetico dei fabbricati interessati;
13. l'utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;

- in **sottozona B6**, con riguardo alla fascia territoriale ricompresa tra la SS 17 e la tratta ferroviaria, possibilità di cambio di destinazione d'uso in commerciale e direzionale;
- **Zona C (sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7a, C7b) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, esclusivamente nei limiti del 20,00%, con possibilità di cambi di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico; per i fabbricati esistenti in sottozona C4, C5, C6, destinati esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito;
- **Zona D (sottozone D1 art. 40 e 40bis NTA, D2 art. 41 e 41bis NTA e D11 art. 50) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 49/2012, con cambi di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5, ampliando in tal senso l'integrabilità tra la destinazione d'uso produttiva e quella commerciale (punti b) e d) dell'art. 5 comma 5 della LR 49/2012) consentendo quindi i relativi cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento della media distribuzione (max 1500 mq superficie di vendita);
- **Zona D (sottozona D3) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dall'art. 3 della L.R. 49/2012, al fine di contribuire al miglioramento dello standard abitativo degli alloggi pertinenti alle attività artigianali – industriali, consentendo gli incrementi della volumetria residenziale esistente nel limite del 20%, corrispondente all'incremento massimo della superficie utile, passando da 95 mq previsti dal P.A.A.P. fino ad un massimo di 110 mq, anche in deroga all'Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf; ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dall'art. 4 della L.R. n. 49/2012, consentendo inoltre la realizzazione di tettoie e pensiline destinate al carico/scarico merci nel limite del 20% dell'area occupata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 52/1989, in deroga al rispetto del rapporto di copertura, fermo restando il rispetto dei parametri, previsti dall'art. 1 comma 2 bis della L.R. 49/2012, con particolare riferimento alla distanza dai confini;
- **Zona D (sottozona "R" art. 41ter NTA) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso compatibili con lo stesso ambito urbanistico e, in particolare, con la Variante al PP Zona H ed al PRG approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11/10/2019, e con le schede in essa contenute, riportate in calce alle NTA del PRG Vigente;
- **Zona D (sottozone D5, D6 e D7) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso a residenziale con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5; per i fabbricati esistenti destinati esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito; per i fabbricati rurali

con carattere di antichità, in ogni caso risalenti ad epoca ante anni '50, è ammesso l'integrale cambio di destinazione d'uso, senza limiti di unità immobiliari, con la limitazione dell'incremento di volume nel limite del 20% e con la prescrizione di recupero integrale dei materiali originali dell'immobile; si specifica che **l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a residenziale e/o dell'incremento volumetrico con destinazione d'uso residenziale è ammesso** per i soli fabbricati ricadenti in ambito della **Zona C1 e D del Piano Regionale Paesistico**;

- **Zone B e C ricomprese all'interno del Piano Particolareggiato "Zona I – Servizi"** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell'11/03/2016: ammissibilità del solo cambio di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, per le sole porzioni di edificio da destinazione direzionale/commerciale a residenziale, unicamente per favorire l'incremento della superficie di una unità immobiliare abitativa autorizzata, tanto da non superare i limiti di superficie utile di 100 mq complessivi dall'abitazione ricavata e con il divieto di successivi incrementi;
- **Zona E (sottozone E1 e E2) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità, di cambi di destinazione d'uso a residenziale con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5; per i fabbricati esistenti destinati esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito; per i fabbricati rurali con carattere di antichità, in ogni caso risalenti ad epoca ante anni '50, è ammesso l'integrale cambio di destinazione d'uso, senza limiti di unità immobiliari, con la limitazione dell'incremento di volume nel limite del 20% e con la prescrizione di recupero integrale dei materiali originali dell'immobile; si specifica che **l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a residenziale e/o dell'incremento volumetrico con destinazione d'uso residenziale è ammesso** per i soli fabbricati ricadenti in ambito della **Zona C1 e D del Piano Regionale Paesistico**, nei limiti di massimo due unità immobiliari per fabbricato;

**ATTESO DI DOVER SUBORDINARE** la realizzazione degli interventi edilizi connessi alle succitate premialità alla presentazione da parte del soggetto promotore, allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive a seconda dei casi, di idonea pratica edilizia, conforme alla normativa edilizio-urbanistica vigente, con particolare riguardo al DPR 380/2001, favorendo in ogni modo la semplificazione amministrativa connessa al recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attuando così concretamente i principi di "sburocrazia e semplificazione" contenuti nelle norme di settore;

**PRESO ATTO ATTO E RIBADITO** che l'ammissibilità degli interventi di cui sopra, in applicazione della L.R. 49/2012 e ssmmii, sarà valutata con apposita istruttoria dai competenti uffici comunali e, in particolare, dallo Sportello Unico per l'Edilizia attivo presso il Settore III dell'Ente, rimandando alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale i soli casi che prevedano il superamento dei limiti di altezza e distanze previsti dalla normativa tecnica dei relativi strumenti urbanistici vigenti, ancorché all'interno dei parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68, ovvero i casi qualificabili con interventi di Rigenerazione Urbana, peraltro secondo quanto già disciplinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2020;

**ATTESO** che la verifica del rispetto degli standards di cui al D.M. 1444/68 si applicherà in tutti i casi di aumenti della volumetria, in difetto del quale troverà applicazione il criterio della monetizzazione;

**ATTESO** che, per gli interventi connessi alla L.R. 49/2012, è prevista l'applicazione dei criteri di calcolo degli oneri dovuti per standards ed extrastandards urbanistici, nonché i relativi criteri per le eventuali monetizzazioni, disciplinati con le Deliberazioni Consiliari nn. 2/2008, 3/2008, 15/2010, 62/2010, 32/2011, 28/2013, riassunte poi nelle Deliberazioni Consiliari n. 62 del 29/11/2013 e n. 4 del 30/03/2015;

**VISTO** il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente, SUE e SUAP, Arch. Paolo Di Guglielmo, in ordine alla regolarità tecnica;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e che, pertanto, non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTA** la vigente disciplina urbanistica statale e regionale;

**RICHIAMATO** il PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 13/10/2020 n. 29;

**RICHIAMATE** la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, la L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 e la L.R. 13 ottobre 2020, n. 29;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2012 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il D.M. 2/4/1968 n. 1444;

**VISTI e RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, circa le competenze del Consiglio Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;

**Con votazione**, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;
- 2) **DI RITENERE** indispensabile richiamare e disciplinare in un unico atto deliberativo le previsioni applicative sul territorio comunale della L.R. 49/2012, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 e dalla L.R. 13 ottobre 2020, n. 29;
- 3) **DI SPECIFICARE E RIBADIRE**, alla luce di tutto quanto in premessa espresso, con riferimento alla zonizzazione del PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, tenuto conto dell'inquadramento urbanistico generale e delle relative prescrizioni contenute nella normativa urbanistica vigente sul territorio comunale, **il seguente quadro di recepimento ed applicazione della L.R. 49/2012 e ss.mm.ii.:**
  - **Zona B (sottozone B1, B2, B3, B4, B5a, B5b, B6) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, compatibili con lo stesso ambito urbanistico e, in particolare:

- con riguardo alla zona “**Villaggio UNRRA Casas**”: nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento approvato con la Deliberazione Consiliare n. 68 del 25/11/2009, sono ammessi incrementi ulteriori previsti all’art. 4 del regolamento, con riferimento alle seguenti casistiche:
  - **IPOTESI A:** Se un intervento ricade in un lotto non alterato negli elementi originari la possibilità di incremento della superficie lorda sarà del **35%** (calcolata sul fabbricato originario);
  - **IPOTESI B:** Se l’intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti per i quali è stata definita la sanatoria, la possibilità di incremento della superficie lorda previa demolizione e ricostruzione dei manufatti condonati e del fabbricato originario sarà complessivamente del **35%**;
  - **IPOTESI C:** Se l’intervento ricade in un lotto caratterizzato dalla presenza di manufatti che hanno conseguito la sanatoria e pertanto legittimati, non interessati dalla demolizione, l’incremento della superficie lorda sarà del **20%** calcolato sul fabbricato originario e sul manufatto condonato; precisando e stabilendo che, in caso di incremento superiore al 20%, l’intervento sia subordinato alla redazione di uno studio di inserimento urbanistico-edilizio (planivolumetrico), idoneo a consentire una corretta valutazione della richiesta formulata, nel rispetto del seguente disciplinare:
    1. gli interventi proposti, avvalendosi delle ammissibilità della L.R. 49/2012, devono essere inseriti in maniera armonica con gli edifici esistenti e devono essere finalizzati alla riqualificazione urbana dei lotti di pertinenza;
    2. le premialità devono essere calcolate sulle superficie lorde delle unità immobiliari interessate;
    3. le premialità possono essere utilizzate per l’ampliamento dell’unità immobiliare esistente sia ai fini residenziali e sia per creare spazi accessori;
    4. l’utilizzo delle premialità è subordinato alla demolizione di eventuali manufatti non autorizzati, anche a carattere precario, che non siano oggetto di sanatoria. La demolizione deve essere comunicata al Comune prima dell’inizio dei lavori e deve essere accertata dall’ufficio;
    5. nel caso in cui si è già usufruito di incrementi come ad es. con il “Piano Casa”, le ammissibilità previste nella presente deliberazione devono essere calcolate per differenza tra le due premialità. Il calcolo della premialità non può includere le superfici lorde realizzate con il Piano Casa;
    6. l’utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;
    7. la demolizione volontaria di manufatti, legittimati con condoni edilizi ma che contribuiscono al degrado del quartiere, possono nella ricostruzione usufruire di un ulteriore incremento in termini di superficie lorda pari al 35% o di volume con l’adeguamento di altezza nel caso questa risulti inferiore a m 2,40 di media per le destinazioni accessorie e 2,70 m per destinazioni residenziali. L’ulteriore premialità è in aggiunta agli incrementi di superficie lorda calcolata sul fabbricato originario, che nel caso specifico possono arrivare al limite massimo del 35%;
    8. le premialità totali relative alle ammissibilità della L.R. 49/2011e s.m.i. (incrementi calcolati sulla superficie del fabbricato originario) nonché agli incrementi derivanti da demolizioni di manufatti condonati non possono superare in termini di superficie coperta il **40%** dell’area destinata originariamente a giardino;
    9. le premialità non possono essere utilizzate per incrementare il numero delle unità abitative;
    10. sono fatti salvi i diritti di terzi, i quali al momento della presentazione del progetto si intendono verificati da parte del richiedente e del progettista esonerando da ulteriori accertamenti l’ufficio incaricato dell’istruttoria del progetto;
    11. le premialità sono correlate alla monetizzazione degli extrastandard secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 62/2013 e degli standard urbanistici in quanto le aree da destinare a verde e parcheggi pubblici non sono disponibili all’interno del quartiere;
    12. le coperture degli ampliamenti possono essere utilizzate per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per contenere il consumo energetico dei fabbricati interessati;
    13. l’utilizzo delle premialità comporta il miglioramento urbanistico del contesto attraverso la sistemazione dei giardini privati, delle siepi, recinzioni, delle pavimentazione dei percorsi pedonali nel rispetto delle indicazioni previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25.11.2009;
- in **sottozona B6**, con riguardo alla fascia territoriale ricompresa tra la SS 17 e la tratta ferroviaria, possibilità di cambio di destinazione d’uso in commerciale e direzionale;
- **Zona C (sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7a, C7b) del PRG vigente:** ammissibilità dell’incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, esclusivamente nei

limiti del 20,00%, con possibilità di cambi di destinazione compatibili con lo stesso ambito urbanistico; per i fabbricati esistenti in sottozona C4, C5, C6, destinati esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito;

- **Zona D (sottozone D1 art. 40 e 40bis NTA, D2 art. 41 e 41bis NTA e D11 art. 50) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 49/2012, con cambi di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5, ampliando in tal senso l'integrabilità tra la destinazione d'uso produttiva e quella commerciale (punti b) e d) dell'art. 5 comma 5 della LR 49/2012) consentendo quindi i relativi cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento della media distribuzione (max 1500 mq superficie di vendita);
- **Zona D (sottozona D3) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dall'art. 3 della L.R. 49/2012, al fine di contribuire al miglioramento dello standard abitativo degli alloggi pertinenti alle attività artigianali – industriali, consentendo gli incrementi della volumetria residenziale esistente nel limite del 20%, corrispondente all'incremento massimo della superficie utile, passando da 95 mq previsti dal P.A.A.P. fino ad un massimo di 110 mq, anche in deroga all'Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf; ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dall'art. 4 della L.R. n. 49/2012, consentendo inoltre la realizzazione di tettoie e pensiline destinate al carico/scarico merci nel limite del 20% dell'area occupata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 52/1989, in deroga al rispetto del rapporto di copertura, fermo restando il rispetto dei parametri, previsti dall'art. 1 comma 2 bis della L.R. 49/2012, con particolare riferimento alla distanza dai confini;
- **Zona D (sottozona "R" art. 41ter NTA) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso compatibili con lo stesso ambito urbanistico e, in particolare, con la Variante al PP Zona H ed al PRG approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11/10/2019, e con le schede in essa contenute, riportate in calce alle NTA del PRG Vigente;
- **Zona D (sottozone D5, D6 e D7) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità di cambi di destinazione d'uso a residenziale con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5; per i fabbricati esistenti destinati esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito; per i fabbricati rurali con carattere di antichità, in ogni caso risalenti ad epoca ante anni '50, è ammesso l'integrale cambio di destinazione d'uso, senza limiti di unità immobiliari, con la limitazione dell'incremento di volume nel limite del 20% e con la prescrizione di recupero integrale dei materiali originali dell'immobile; si specifica che **l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a residenziale e/o dell'incremento volumetrico con destinazione d'uso residenziale è ammesso** per i soli fabbricati ricadenti in ambito della **Zona C1 e D del Piano Regionale Paesistico**;
- **Zone B e C ricomprese all'interno del Piano Particolareggiato "Zona I – Servizi"** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell'11/03/2016: ammissibilità del solo cambio di destinazione d'uso con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, per le sole porzioni di edificio da destinazione direzionale/commerciale a residenziale, unicamente per favorire l'incremento della superficie di una unità immobiliare abitativa autorizzata, tanto da non superare i limiti di superficie utile di 100 mq complessivi dall'abitazione ricavata e con il divieto di successivi incrementi;
- **Zona E (sottozone E1 e E2) del PRG vigente:** ammissibilità dell'incremento volumetrico previsto dagli artt. 3 e 4 dalla L.R. n. 49/2012, con possibilità, di cambi di destinazione d'uso a residenziale con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5; per i fabbricati esistenti destinati

esclusivamente ad attività agricola non residenziale, per i quali viene richiesto il cambio di destinazione con le complementarietà di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 49/2012, si applicherà il limite di due unità immobiliari per fabbricato e, comunque, con incremento entro il 50% della superficie derivante dall'indice del PRG per lo stesso ambito; per i fabbricati rurali con carattere di antichità, in ogni caso risalenti ad epoca ante anni '50, è ammesso l'integrale cambio di destinazione d'uso, senza limiti di unità immobiliari, con la limitazione dell'incremento di volume nel limite del 20% e con la prescrizione di recupero integrale dei materiali originali dell'immobile; si specifica che **l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a residenziale e/o dell'incremento volumetrico con destinazione d'uso residenziale è ammesso** per i soli fabbricati ricadenti in ambito della **Zona C1 e D del Piano Regionale Paesistico**, nei limiti di massimo due unità immobiliari per fabbricato;

- 4) **DI STABILIRE** che, ad esito dell'assunzione della presente Deliberazione, vengono revocate, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90, in quanto riassunte nel presente atto, le precedenti seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2012, ad oggetto: "Attuazione e recepimento delle disposizioni dell'articolo 5 del d.l. 13 Maggio 2011, n. 70 contenute nella Legge Regionale n. 49 del 15/10/2012 BUR n. 56 del 31/10/2012 e s.m.i.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013, ad oggetto: "L.R. n. 49/2012 e L.R. n. 62/2012. Delibera C.C. 41 del 30/11/2012. Modifiche ed integrazioni.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/06/2013, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Integrazione ammissibilità";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2013, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Integrazioni e specificazioni.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/05/2014, ad oggetto: "Specificazioni applicative della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 e della L.R. n. 49 del 15.10.2012 riguardo il quartiere UNRRA CASAS, il Piano Particolareggiato Zona H - industria artigianato e le Zone Agricole";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2016, ad oggetto: "Attuazione recepimento delle disposizioni dell'art. 5 del d.l. 13 Maggio 2011, n. 70, contenute nella L.R. 49 del 15/10/2012. BUR n. 56 del 31/10/2012 e s.m.i.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09/06/2016, ad oggetto: "Trasformazione dei balconi in verande in riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 e ss.m.i. - Provvedimenti.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 24/09/2016, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Modificazioni ed integrazioni.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/09/2017, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012. Specificazioni.";
  - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 07/12/2018, ad oggetto: "Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori provvedimenti.";
- 5) **DI DOVER FAVORIRE** in ogni modo la semplificazione amministrativa connessa al recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, in linea con gli ultimi disposti normativi nazionali in materia edilizia (vedasi in particolare le modifiche al DPR 380/2001 introdotte da ultimo dalla L. 120/2020), attuando concretamente i principi di "sburocratizzazione e semplificazione" contenuti, da ultimo, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai fini del rilancio economico dell'Italia nel post Covid19;
- 6) **DI SUBORDINARE** la realizzazione degli interventi edilizi connessi alle succitate premialità alla presentazione da parte del soggetto promotore, allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive a seconda dei casi, di idonea pratica edilizia, conforme alla normativa edilizio-urbanistica vigente, con particolare riguardo al DPR 380/2001, favorendo in ogni modo la semplificazione amministrativa connessa al recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attuando così concretamente i principi di "sburocratizzazione e semplificazione" contenuti nelle norme di settore;

**7) DI SPECIFICARE E RIBADIRE** che:

- l'ammissibilità degli interventi di cui sopra, in applicazione della L.R. 49/2012 e ssmmii, sarà valutata con apposita istruttoria dai competenti uffici comunali e, in particolare, dallo Sportello Unico per l'Edilizia attivo presso il Settore III dell'Ente, rimandando alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale i soli casi che prevedano il superamento dei limiti di altezza e distanze previsti dalla normativa tecnica dei relativi strumenti urbanistici vigenti, ancorché all'interno dei parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68, ovvero i casi qualificabili con interventi di Rigenerazione Urbana, peraltro secondo quanto già disciplinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2020;
- la verifica del rispetto degli standards di cui al D.M. 1444/68 si applicherà in tutti i casi di aumenti della volumetria, in difetto del quale troverà applicazione il criterio della monetizzazione;
- per gli interventi connessi alla L.R. 49/2012, è prevista l'applicazione dei criteri di calcolo degli oneri dovuti per standards ed extrastandards urbanistici, nonché i relativi criteri per le eventuali monetizzazioni, disciplinati con le Deliberazioni Consiliari nn. 2/2008, 3/2008, 15/2010, 62/2010, 32/2011, 28/2013, riassunte poi nelle Deliberazioni Consiliari n. 62 del 29/11/2013 e n. 4 del 30/03/2015;

**8) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;

**9) DI SPECIFICARE** che la presente Delibera non rappresenta una variante urbanistica, ma un atto di ricognizione ed armonizzazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nelle D.C.C. 41/2012 e ss.mm.ii., resosi necessario ad esito dell'approvazione definitiva della Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, onde definire quanto più precisamente possibile l'applicazione nelle nuove zone omogenee delle Leggi Regionali 49/2012 e 62/2012, dandone un'applicazione concreta e coerente con la pianificazione comunale e con le specificità del territorio;

**10) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, per cui se ne dispone la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio*";

**11) DI DARE ATTO** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del III Settore – Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui vengono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dei titoli abilitativi riferiti a tale zona di territorio in applicazione della LR 49/2012 e ss.mm.ii..

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il Presidente  
F.to Anna Rita Cimini

Il Vicesegretario Comunale  
F.to Angelo Angelone

Il Consigliere Anziano  
F.to Castellano Franco

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 07/06/2021 al 22/06/2021.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore  
F.to ( Felice Le Donne)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 07/06/2021

Il Responsabile del Settore  
( Felice Le Donne)